



# CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani

X Direzione Organizzativa Polizia Municipale

\*\*\*\*\*

**Ordinanza n. 05 del 09 febbraio 2021**

**OGGETTO: convalida di sequestro amministrativo e contestuale confisca e distruzione di prodotti ittici.**

## IL COMANDANTE

### **PREMESSO:**

**CHE** in data 09/02/2021 è stato redatto processo verbale di contestazione e sequestro amministrativo n. 16/2021 da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Mazara del Vallo a carico di **OMISSIS nato a OMISSIS il OMISSIS e OMISSIS residente nella OMISSIS** per violazione dell'art. 58 del Reg. (CE) 1224/2009, dell'art. 67 del Reg. (CE) 404/2011, dell'art. 10, comma 1, lett. z) del D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4 e dell'art. 35 del Reg. (CE) 1379/2013, fatto avvenuto in Castelvetrano nella piazza San Francesco D'Assisi;

**CONSIDERATO** che il suddetto sequestro riporta i seguenti prodotti ittici:

- Kg. 2,200 di totani;
- Kg. 0,500 di tamponi;
- Kg. 0,400 di polpo;
- Kg. 5,270 di orate;
- Kg. 1,000 di gambero rosa;
- Kg. 1,225 di pesce spada a fette;
- Kg. 2,895 di misto mare;

**CONSIDERATO**, altresì, che a seguito di controllo da parte del Dott. Guido Vanella, medico veterinario dell'ASP di Trapani SIAOA di Castelvetrano, ha disposto la distruzione dei prodotti ittici oggi in sequestro;

**RILEVATO** che sussiste il *fumus* delle violazioni previste nel processo verbale di contestazione sopra indicato e, pertanto, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, le cose sequestrate possono formare oggetto di confisca amministrativa;

**EVIDENZIATA** la sussistenza del pericolo che la libera disponibilità della merce possa aggravare o protrarre le conseguenze dell'illecito ovvero agevolare la reiterazione dello stesso;

**TENUTO CONTO** che il provvedimento di confisca comporta la privazione forzata dei diritti reali altrui su taluni beni e il trasferimento coattivo dei medesimi in favore della pubblica amministrazione, disponendo, quest'ultima, della cosa con facoltà di distruggerla ovvero di riservarle la destinazione ritenuta più rispondente al pubblico interesse;

**ESAMINATI** gli atti e preso atto delle risultanze di essi;

**VISTA** la L.R. n. 18/1995;

**VISTO** gli artt. 18 e 21 della Legge 24/11/1981, n. 689;

**RITENUTO** opportuno provvedere in merito;

**VERIFICATA** la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente provvedimento, in quanto adottato nel rispetto della normativa di riferimento, come innanzi richiamata, delle inerenti regole procedurali, dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione;

**VISTO** il provvedimento sindacale n. 6 del 29 gennaio 2021;

**CONFERMA E CONVALIDA**

il sequestro amministrativo dei prodotti ittici effettuato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Mazara del Vallo in data 09 febbraio 2021 a carico del sig. OMISSIS, nella sua qualità, e ne dispone la confisca amministrativa ai fini della distruzione.

**ORDINA**

per i motivi riportati in premessa narrativa, la confisca amministrativa e la distruzione dei prodotti ittici dettagliatamente sopra descritta, oltre che nel verbale di sequestro n. 16/2021 del 09/02/2021.

**DISPONE**

a cura del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Mazara del Vallo è incaricata:

- a) dell'esecuzione della presente Ordinanza;
- b) della distruzione dei prodotti oggetto di confisca amministrativa presso società abilitata;
- c) della notifica dell'odierna Ordinanza al trasgressore e/o al responsabile in solido;
- d) ad avvenuta distruzione, trasmetta allo scrivente Comando di Polizia Municipale, copia del verbale di avvenuta distruzione e copia dell'avvenuta notifica al trasgressore e/o responsabile in solido;
- e) tutti gli altri atti consequenziali di cui all'odierno provvedimento.

La presente Ordinanza, a cura dei messi notificatori, viene pubblicata nell'Albo Pretorio online dell'Ente nei modi e termini di legge.

**AVVISA**

che avverso la presente ordinanza, può essere proposto opposizione innanzi all'Autorità Giudiziaria entro e non oltre giorni 15 (quindici) dalla data di notifica dell'odierno provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22-bis della Legge n. 689/81. Decorso tale termine, la presente ordinanza diverrà esecutiva.

*Dalla Sede del Comando, 09 febbraio 2021*

*Il Responsabile del Procedimento  
f.to (Comm. Antonio Ferracane)*

*Il Comandante  
f.to(Avv. Simone Marcello Caradonna)*